

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** • (magistrato) e **Silvia Massimi** • (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

CONCORSO NEL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: LA SEMPLICE CONSAPEVOLEZZA DELL'ILLECITO NON È SUFFICIENTE A FONDARE LA RESPONSABILITÀ

Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 18634 del 5 maggio-22 maggio 2026

Uno dei principali problemi che si pongono nell'accertamento della responsabilità per il delitto di traffico illecito di rifiuti riguarda l'individuazione del contributo concorsuale del soggetto estraneo alla gestione operativa dell'attività illecita. Su tale questione si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione con riferimento al reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.

La vicenda trae origine dalla realizzazione di una discarica abusiva e dalla gestione illecita di rifiuti, per la quale venivano chiamati a rispondere, a diverso titolo, due fratelli (si trattava del conferimento di circa 700 mila metri cubi di terre e rocce da scavo con frammisti residui cementizi e bituminosi). Mentre la condanna del principale artefice della condotta illecita veniva confermata, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la condanna dell'altro imputato, ritenendo carente la motivazione in ordine alla prova del suo effettivo contributo causale alla realizzazione del reato.

I giudici hanno ribadito come, anche nel delitto previsto dall'art. 452-quaterdecies del codice penale, trovino piena applicazione i principi generali in materia di concorso di persone nel reato. In particolare, quando si contesti un contributo di natura morale, il giudice non può limitarsi a valorizzare elementi sintomatici di vicinanza all'autore principale o di conoscenza dell'attività illecita, ma deve dimostrare l'esistenza di una concreta partecipazione alla fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato, idonea a incidere causalmente sulla sua realizzazione.

Richiamando l'insegnamento delle Sezioni unite, la Corte sottolinea che il modello condizionalistico non consente scorciatoie probatorie, né è ammissibile trasformare automaticamente la mancanza di prova di un contributo materiale in un presunto contributo morale fondato sulla sola adesione psicologica o sulla vicinanza personale all'autore del fatto. Il rischio sarebbe quello di sostituire il necessario accertamento del nesso causale con un criterio di semplice idoneità o di rafforzamento dell'organizzazione criminale, determinando un'inammissibile estensione della responsabilità penale.

Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva valorizzato, per arrivare alla condanna, il rapporto di parentela con il fratello, gestore diretto dell'attività illecita, la comproprietà del terreno interessato dalla discarica abusiva (che però era stato dato in comodato al gestore diretto dei rifiuti), la qualità di sindaco del Comune ricoperta dall'imputato, nonché alcune conversazioni telefoniche dalle quali emergeva la consapevolezza della situazione e la disponibilità a predisporre una comunicazione da inviare agli organi di controllo.

Secondo la Cassazione, queste circostanze possono tutt'al più dimostrare una piena conoscenza dello stato dei luoghi, ma non provano l'esistenza di un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del traffico illecito di rifiuti.

La pronuncia assume particolare rilievo perché riafferma la necessità di un rigoroso accertamento della responsabilità concorsuale anche nell'ambito dei delitti ambientali. La natura spesso organizzata e collettiva delle condotte di gestione illecita dei rifiuti potrebbe infatti indurre a valorizzare elementi di semplice contiguità o prossimità con gli autori materiali del reato; la Corte, invece, ribadisce che il principio di personalità della responsabilità penale impone la dimostrazione di uno specifico contributo causalmente efficiente.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento delle Sezioni unite in materia di concorso di persone, confermandone la piena applicabilità anche al delitto di cui all'art. 452-quaterdecies del codice penale. Essa rafforza il principio secondo cui la responsabilità concorsuale non può essere desunta dalla mera consapevolezza dell'altrui attività illecita o da rapporti personali con l'autore del reato, ma richiede la prova di un contributo concreto, materiale o morale, causalmente rilevante. In tal modo, la Corte evita indebite espansioni della responsabilità penale e ribadisce che, anche nel settore dei delitti contro l'ambiente, l'esigenza di un'efficace tutela del bene giuridico deve conciliarsi con il rigoroso rispetto dei principi generali del diritto penale in tema di causalità e concorso di persone.

Bisogna peraltro ricordare, in quanto utile già nella fase delle indagini, ai fini dell'accertamento delle posizioni e delle eventuali responsabilità, che il diritto penale considera non solo la possibilità del concorso materiale e del concorso morale nel reato, ma anche quella del favoreggiamento – personale (art. 378 del codice penale) o reale (art. 379 del codice penale) – “fuori dei casi di concorso” nel reato; mentre, nell'ambito dei delitti contro l'ambiente, è collocata la fattispecie di “impedimento del controllo” (art. 452-septies del codice penale). Un insieme di condotte illecite accessorie da accertare, a fronte di condotte principali di più diretta verifica.



FOTO: A. GIRET, UNsplash